

**COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
PROVINCIA DI GORIZIA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN ORDINE AI
CRITERI PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017**

In data 22.12.2017, ore 9.30 la delegazione di parte pubblica composta dal Segretario comunale dott. Tomaz Milic (Presidente) e la parte sindacale composta dal sig. Alessandro Crizman (CGIL FP) e dal sig. Mauro Falzari (CISL FP) si è riunita nella sede municipale di Dolegna del Collio per definire i criteri per l'utilizzo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativi all'anno 2017.

PREMESSO

- che "le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materia non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione".

- richiamate le disposizioni dell'art.23 – comma 2 - del D.Lgs. n.75/2017 che così recita "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...*";

- richiamata la deliberazione giunta n.72 del 28.11.2017 avente per oggetto "Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017".

- che il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n.280 del 29.11.2017 in applicazione dell'art.20 del CCRL 01.08.2002, ha provveduto alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017 nella misura di Euro 12.705,16.



- che il fondo per lo sviluppo delle risorse e per la produttività relativo all'anno 2017 è stato utilizzato unicamente per il finanziamento delle progressioni già acquisite, salario aggiuntivo ed ex Led erogati nel corso dell'anno.

- che in data 12.12.2017 è stata sottoscritta una preintesa stralcio in ordine alle modalità di utilizzazione del suddetto fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativamente all'anno 2017.

VISTE le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art.54 D.Lgs. 150/2009 utilizzando gli schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla Circolare n.25 del 19 luglio 2012.

PRESO ATTO

- che l'Organo di Revisione di questo ente, in data 19.12.2017, ha rilasciato la certificazione positiva, sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa, prevista dalla normativa suddetta.
- che con deliberazione n.78 del 19.12.2017 è stata data autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del presente contratto da parte dell'organo di governo dell'ente.

FP CGIL  

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – destinazione del fondo

1. Le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art. 20 e per le finalità di cui all'art. 21 del CCRL 01.08.2002, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- a) preventivo prelevamento delle risorse da destinare al pagamento della quota di trattamento economico attribuito ai dipendenti già titolari del "livello economico differenziato" di cui all'art. 28, comma 1, del CCNL 06.07.1995 e per la copertura della relativa spesa oggi ricompresa nel trattamento economico ai sensi dell'art. 29 del CCRL 01.08.2002 (Euro 3.440,70);
- b) preventivo prelevamento dal fondo della quota relativa alla copertura degli incrementi retributivi, già acquisiti dal personale in servizio nel corso dell'anno, collegati alla 1^ progressione economica del personale in servizio nel corso dell'anno (Euro 2.862,08);
- c) preventivo prelevamento dal fondo della quota relativa alla copertura degli incrementi retributivi, già acquisiti dal personale in servizio nel corso dell'anno, collegati alla 2^ progressione economica (Euro 1.300,09);
- d) preventivo prelevamento dal fondo della quota relativa alla copertura degli incrementi retributivi, già acquisiti dal personale in servizio nel corso dell'anno, collegati alla 3^ progressione economica (Euro 1.458,46);
- e) preventivo prelevamento della quota di salario aggiuntivo da finanziare con il fondo in parola ai sensi dell'art.26, comma 3, lett.c) del CCRL 26.11.2004 (Euro 2.949,26);
- f) di destinare la quota residua del fondo, dedotte le suddette voci a-b-c-d-e, pari ad Euro 694,57 alla remunerazione dei sistemi di incentivazione del personale dipendente di categoria B e C nell'attuazione di progetti obiettivo, da ripartire in parti uguali tra il personale interessato alla valutazione. Eventuali risparmi derivanti da una valutazione inferiore al 100% della quota parte di produttività andranno ad incrementare le risorse del fondo nell'anno successivo.

Art. 2 – progetti di produttività individuale

1. Le parti concordano che sono esclusi dalla quantificazione del budget e dalla corresponsione dell'incentivo:
 - i titolari di posizione organizzativa;
 - i dipendenti che per l'anno 2017 hanno prestato servizio per un periodo inferiore ai 90 giorni lavorativi;
2. In applicazione di ciò le risorse vengono ripartite in base agli obiettivi ed alle schede di valutazione approvati con deliberazione giunta n.71 del 14.11.2017.
3. Le parti concordano, altresì, che i compensi relativi alla produttività verranno erogati entro il mese di marzo dell'anno successivo.

FP CCIL N


CLSL BP

Art. 3 – risparmi di gestione



Qualora nell'annualità 2017 le attività e procedure finalizzate a conseguire risparmi di gestione abbiano realizzato delle economie, queste potranno essere utilizzate nell'importo massimo del 50% nella contrattazione integrativa 2018, previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi e certificazione del risparmio dai competenti organi di controllo e compatibilità con le norme di bilancio.

Il presente accordo ha valenza obbligatoria tra le parti, nel momento della loro sottoscrizione le stesse si vincolano a consentire l'inserimento di quanto qui sottoscritto negli atti che caratterizzano le procedure contrattuali di destinazione del fondo.

Per la parte datoriale



Per la parte sindacale

FP CGIL 
CISL FP 

Dolegna del Collio, 22/12/2017
